

Contratti bancari

Questioni giuridiche connesse all'emissione e all'uso delle carte di credito *revolving*

di Valerio Sangiovanni (*)

Sono oggetto di scarsa attenzione della dottrina, ma al centro dell'interesse dell'Arbitro Bancario Finanziario, i problemi giuridici posti dalle carte di credito *revolving*. Si tratta di strumenti di pagamento con i quali viene però altresì contratto un debito con l'intermediario finanziario che dovrà poi essere onorato (con l'aggiunta di interessi e oneri accessori) nel corso del tempo. Le carte *revolving* sono piuttosto diffuse nella prassi, senza talvolta che i titolari abbiano all'inizio del rapporto piena consapevolezza della onerosità conseguente al loro utilizzo. Dal punto di vista giuridico i problemi che esse comportano sono quelli tipici di ogni finanziamento, acuiti dal fatto che i tassi d'interesse e gli altri oneri imposti dalle banche quale corrispettivo per l'uso delle carte *revolving* sono particolarmente alti.

Osservazioni introduttive

In questo articolo esaminiamo la disciplina delle carte di credito c.d. "*revolving*", con riferimento alla conclusione del relativo contratto nonché i principali problemi giuridici che esse pongono nella fase di esecuzione del rapporto, soprattutto quando emergono difficoltà di pagamento del debitore (1). Giova premettere che la tematica delle carte di credito è piuttosto trascurata anzitutto dal nostro stesso legislatore. A passare in rassegna il testo unico bancario si trova difatti un solo riferimento a esse, consistente peraltro in un rinvio al potere normativo della Banca d'Italia: l'art. 114-octies comma

2 TUB prevede che la Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito (2). Dal brevissimo riferimento normativo alle carte di credito si può però ricavare subito la finalità perseguita con la loro emissione: la concessione di credito. Le carte di credito non sono solo degli strumenti di pagamento (nel senso che consentono di effettuare un pagamento a un soggetto terzo), ma anche dei mezzi di finanziamento (nel senso che il titolare della carta, nel momento in cui paga, contrae un debito con la banca che dovrà poi saldare) (3). Le carte di credito, in particolare quel-

(*) L'autore è componente dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario, ma le opinioni che esprime in questo articolo sono ovviamente di carattere personale e in nessun caso possono reputarsi vincolanti per le decisioni dell'ABF.

(1) Fra i pochi contributi dottrinali che si occupano specificamente delle carte di credito *revolving* vanno segnalati quelli di A. A. Dolmetta, *Carte di credito revolving: inadempimento di singole rate, "oneri economici" ed usura civilistica*, in questa *Rivista*, 2010, 1061 ss.; G. Presti, *Nuovi strumenti per il credito al consumo: le carte revolving*, in *Società*, 2007, 483 ss.

(2) Vi è poi un riferimento alle carte di credito nel contesto dell'operatività transfrontaliera, prevedendosi che gli istituti di pagamento comunitari che prestano servizi di pagamento in Italia concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia (art. 114-decies comma 4-bis TUB). Anche l'interesse della dottrina per la tematica delle carte di credito è debole; sulle carte di credito cfr. in particolare il volume di P. Trane, *Le carte di credito*, Milano, 2002. V. inoltre C. Calini, *Commissioni su carta di credito e discrezionalità dell'AGCM*, in *Dir. ind.*, 2011, 388 ss.; M. Montanari, *La discussa natura giuridica*

del memorandum di spesa delle carte di credito, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2839 ss.; G. Mucciarone, *La prima sentenza della Cassazione sulle conseguenze civilistiche dell'uso della carta di credito ad opera di portatore non titolare*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, II, 5 ss.; U. Pioletti, *Possesso o utilizzo abusivo di carte di credito*, in *Giur. mer.*, 2012, 1937 ss.; V. Sangiovanni, *Banco-mat, carte di credito e responsabilità civile nella giurisprudenza dell'ABF*, in *Obbl. contr.*, 2012, 697 ss.

(3) Più precisamente, secondo la definizione che ne dà la Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*, agosto 2009, in www.bancaditalia.it, si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

le *revolving*, pongono dunque problemi ben più ampi di quelli posti da una semplice carta di debito, che opera come mero strumento di pagamento.

Mentre è piuttosto scarso l'interesse della dottrina per le carte di credito *revolving*, sono invece relativamente numerose le decisioni assunte in merito dall'Arbitro Bancario Finanziario (4). Al riguardo va rilevato che le questioni giuridiche che si pongono nel contesto delle carte *revolving* attengono al diritto dei contratti, in quanto la consegna e l'utilizzo della carta presuppongono la conclusione di un apposito contratto in cui vengono fissate le regole che disciplineranno il futuro rapporto. Essendoci un contratto bancario, sussiste la competenza dell'ABF: quest'organo si occupa dei ricorsi dei clienti quando hanno a oggetto "servizi" bancari (art. 1 lett. b delib. CICR n. 275/2008 (5)). Certamente la concessione e l'uso di una carta di credito rientrano nel novero dei "servizi" bancari.

Le carte di credito *revolving* generalmente non determinano un alto livello di indebitamento dei loro titolari (sono previsti dei *plafond* oltre i quali non è possibile indebitarsi (6)), ma sono idonee – per il modo in cui vengono vendute (con politiche commerciali aggressive) e per la facilità di utilizzo – a fare scivolare i titolari in una spirale d'indebitamento dalla quale è difficile uscire. Uno dei problemi principali posti da dette carte è che il loro titolari non sempre sono pienamente consapevoli degli oneri che comportano. Le carte *revolving* vengono concesse con una certa facilità, in particolare senza la sussistenza di quelle garanzie che sono solite accompagnare altre forme di credito. Il controllo preliminare che viene condotto dalle banche è quello relativo al merito di credito del soggetto che richiede (o a cui viene offerta) la carta e, se non risultano particolari ostacoli alla concessione, la carta viene normalmente concessa. Ma proprio in quanto il finan-

ziamento concesso con la carta *revolving* non è assistito da particolari garanzie, i tassi d'interesse (e tutti gli altri oneri dovuti) sono particolarmente alti. L'unico limite cogente risultante dall'ordinamento è quello di non superare il tasso-soglia usura (7). Anche laddove tale limite venga rispettato, si tratta – all'evidenza – di una soglia che non impedisce in alcuni casi ai titolari delle carte *revolving* di cadere in una spirale d'indebitamento.

La distinzione fra carte di debito e di credito e le principali caratteristiche delle *revolving*

La distinzione fondamentale da cui partire è quella fra tessera bancomat e tessera carta di credito: la prima è una carta "di debito", mentre la seconda è – come dice il nome – una carta "di credito". La differenza fra carta di debito e di credito consiste nel fatto che il bancomat determina un addebito immediato del conto corrente del titolare, con la conseguenza che il conto deve essere coperto affinché l'operazione venga autorizzata. Se non vi è la provvista, l'addebito non viene autorizzato: il titolare non può insomma farsi finanziare dalla banca mediante uso del bancomat. In questa prospettiva il bancomat è un mero strumento di pagamento, e non uno strumento di finanziamento. Per carta di credito si intende invece uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo. Diversamente dunque da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo.

Con riguardo al momento in cui il titolare della carta di credito deve saldare il suo debito, si distingue fra carte di credito c.d. "charge" (a saldo), con

(4) Sul sistema dell'ABF cfr. la monografia di G. Finocchiaro, *L'Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012. V. inoltre A. Berlinguer, *L'ABF tra giudizio e media-conciliazione*, in *Riv. arb.*, 2013, 19 ss.; E. Capobianco, *La risoluzione stragiudiziale delle controversie tra mediazione e procedura dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Obbl. contr.*, 2012, 571 ss.; G. Carriero, *Arbitro Bancario Finanziario: morfologia e funzioni*, in *Foro it.*, 2012, V, 213 ss.; C. Consolo, M. Stella, *L'Arbitro Bancario Finanziario e la sua "giurisprudenza precognitrice"*, in *Società*, 2013, 185 ss.; S. Delle Monache, *Arbitro Bancario Finanziario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, I, 144 ss.; G. Guizzi, *L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell'ABF*, in *Società*, 2011, 1216 ss.; M. Maione, *Sulla natura dell'arbitrato bancario finanziario*, in *Giur. comm.*, 2012, II, 1193 ss.; V. Sangiovanni, *Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, 953 ss.

(5) Il testo regolamentare fondamentale su disciplina e fun-

zionamento dell'ABF è la delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, in *www.arbitrobancariofinanziario.it*.

(6) Presti, *op. cit.*, 484, indica l'ammontare dell'affidamento che viene concesso mediante carta di credito *revolving* come normalmente collocato fra i 500 e i 5.000 euro. L'autore svolge interessanti considerazioni in relazione al fatto che si tratta di prodotti che si rivolgono a soggetti piuttosto poveri e, talvolta, con basso livello di scolarizzazione. Ciò rende la comprensione dei rischi insiti nelle carte di credito *revolving* ancora più difficile rispetto a quanto avvenga per l'utente bancario medio. Tale effetto d'incomprensibilità è dovuto anche ai numerosi richiami di legge contenuti nei contratti (non si può certo assumere che un utente medio conosca tutte le normative applicabili ai servizi bancari) e al fatto che i contratti si compongono di più testi, particolarmente lunghi, che disincentivano la lettura.

(7) Per un recente e critico contributo sulle questioni più attuali dell'usura bancaria cfr. V. Tavormina, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in questa *Rivista*, 2014, 85 ss.

le quali l'utilizzatore paga le spese effettuate con la carta in un'unica soluzione con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse, e carte di credito c.d. "revolving", che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili con l'addebito di interessi. Le carte di credito *charge* pongono pochi problemi nella prassi. Di fatto l'unica questione che può sorgere si ha quando il titolare all'inizio del mese successivo non salda il debito contratto con l'emittente la carta di credito. Le carte di credito *revolving* pongono invece numerosi problemi pratici: assumendo difatti il loro titolare l'obbligo di pagare interessi, oltre a dover restituire il capitale, sorgono tutte le complesse questioni bancarie connesse alla corresponsione degli interessi.

La carta di credito *revolving* svolge diverse funzioni. Sotto un primo profilo, essa consente di acquistare presso gli esercenti che aderiscono al circuito della carta di credito, senza pagamento all'atto della fornitura del bene o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento. Sotto un secondo profilo, la carta *revolving* consente di prelevare giornalmente, attraverso l'uso di sportelli abilitati, una somma come anticipo di danaro contante. Sotto un terzo profilo, la carta consente prestiti di danaro a mezzo bonifico sul conto di regolamento del consumatore entro il limite della somma messa a disposizione (8). Le carte di credito *revolving* prevedono un meccanismo di pagamento rateale del debito e ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere "revolving" del credito consiste nel fatto che – con la parte rimborsata con la rata – il consumatore ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che può dunque essere utilizzata per altri acquisti di beni o servizi. Se, ad esempio, la rata è di 150 euro al mese e si compone di 100 euro di capitale e di 50 euro di interessi, il consumatore, il mese successivo, ha la possibilità di spendere 100 euro di capitale restituito con il pagamento della rata del mese precedente. Generalmente l'importo della ra-

ta mensile può essere scelto dal consumatore sulla base di una serie di opzioni proposte dal finanziatore al momento della richiesta della carta, e può di solito essere aumentato o diminuito nel corso del rapporto su richiesta del finanziato.

La fase precontrattuale e la verifica del merito creditizio

L'utilizzo di una carta di credito *revolving* presuppone la conclusione di un contratto fra il soggetto che mette a disposizione la carta (e concede il credito) e il soggetto che riceve la carta ed è autorizzato a usarla. I due profili della concessione della carta e del finanziamento vanno tenuti separati, anche se normalmente il testo contrattuale è unico. Il pagamento del debito avviene mediante addebito sul conto corrente del titolare: i pagamenti dovuti dal finanziato in esecuzione del rapporto sono rateali ed è necessario che vi sia un conto corrente affinché i pagamenti vengano effettuati. Se il titolare ha già un conto corrente, può essere usato quello esistente, altrimenti ne dovrà essere acceso uno apposito.

Prima della conclusione del contratto di concessione di carta di credito *revolving* ciò che rileva è l'informazione precontrattuale del cliente bancario cui è tenuto l'intermediario. La finanziaria che propone la conclusione del contratto deve mettere a disposizione le "informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (art. 124 TUB), che consistono in determinate informazioni standardizzate provenienti dal finanziatore e indirizzate al finanziato (9). L'informazione precontrattuale proveniente dal soggetto professionale e indirizzata alla sua controparte è fondamentale nel diverso contesto dei contratti d'intermediazione finanziaria, in cui il risparmiatore assume il rischio degli investimenti (10). In linea di principio, invece, nell'ambito bancario, il cliente non ha bisogno di particolari informazioni, non correndo specifici rischi ed essendo – al momento della conclusione del contratto – il beneficiario della prestazione dell'interme-

(8) Le carte di credito *revolving* rappresentano anche una modalità di esercizio del credito al consumo. Sulla normativa in tema di credito al consumo cfr. AA.VV., *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, a cura di M. Lobbuono, M. Lorizio, Torino, 2007; AA.VV., *Manuale del credito al consumo*, a cura di U. Filotto, S. Cosma, II ed., Milano, 2011; G. Carriero, *Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo*, II ed., Torino, 2007; D. Vandone, *Il credito al consumo in Europa*, Torino, 2008.

(9) Su detto documento cfr. A. Minto, *Il nuovo documento denominato "Informazioni europee di base" nell'ambito del rinnovato regime informativo nei contratti di credito ai consumatori*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, I, 98 ss.

(10) In tema di informazione e connessa responsabilità precontrattuale nell'area dell'intermediazione finanziaria cfr. in particolare la monografia di F. Greco, *Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell'intermediazione finanziaria*, Milano, 2010. V. inoltre G. Alpa, *Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune*, in *Econ. dir. terz.*, 2009, 395 ss.; S. Guadagno, *I confini dell'informazione precontrattuale e la "storia infinita" dei contratti di intermediazione finanziaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 241 ss.; M. Todorova, *Violazione delle regole di comportamento degli intermediari finanziari. Responsabilità precontrattuale o risoluzione per inadempimento?*, in *Giur. it.*, 2008, 1307 ss.

diario. Il finanziato assume l'obbligo di corrispondere la controprestazione del finanziamento (consistente *in primis* nel pagamento degli interessi) ed è soprattutto sui costi del finanziamento che deve essere informato. La posizione di rischio principale è però assunta dal finanziatore (che potrebbe non ottenere la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi) e non dal finanziato. Nel contesto del diritto bancario, la prospettiva "informativa" è dunque rovesciata: non è tanto il finanziato ad avere bisogno di informazioni dal finanziatore, quanto piuttosto l'intermediario che concede il finanziamento a dover assumere informazioni dal potenziale cliente al fine di essere ragionevolmente certo di ottenere senza problemi la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi.

Nell'ottica del finanziatore, è dunque di centrale rilevanza verificare in modo adeguato il merito creditizio del finanziato (art. 124-bis TUB). L'esito di detta verifica può essere positivo (e il contratto verrà concluso) oppure negativo (e il contratto non verrà concluso). In questo secondo caso, si pone la domanda se il diniego di concessione di credito debba essere motivato. Al fine di rispondere al quesito deve partirsi dalla considerazione più generale che, nel nostro ordinamento, non esiste un obbligo di concedere credito: anche a fronte di un cliente particolarmente affidabile, la banca può negare il finanziamento senza che la sua scelta possa essere sindacata nel merito. Le banche esercitano un'attività imprenditoriale e nella valutazione se concedere o meno credito deve essere lasciata loro ampia discrezionalità, non fosse altro per il fatto che il mancato recupero del credito a fronte di una concessione a soggetto inaffidabile costituisce una perdita direttamente per l'intermediario medesimo (e solo in seconda istanza un pericolo per la sostenibilità del sistema finanziario nel suo complesso). Invero, semmai il problema è esattamente il contrario: le banche non possono fare credito a fronte di soggetti inaffidabili, al fine di garantire quella sostenibilità patrimoniale che è alla base dei controlli pubblicistici sull'ordinamento bancario. Dunque, nessuno può pretendere di ottenere credito da un intermediario.

Questione complementare a quella appena accennata è invece comprendere se il rifiuto dell'intermediario a concedere credito (nella forma che qui interessa di carta di credito *revolving*) debba essere motivato. Il principale riferimento normativo rinvenibile è il disposto dell'art. 125 comma 2 TUB

secondo cui, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca-dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente della consultazione e degli estremi della banca dati. Come si può notare, questa disposizione concerne solo il fatto che l'intermediario ha consultato una banca-dati, ma non le ragioni per cui il credito è negato. Più precisamente l'istituto di credito deve solo dire che ha consultato una banca-dati e come essa è denominata. Si tenga presente che le banche-dati sono generalmente organizzate come sistemi informatici che non danno una indicazione esatta e analitica delle ragioni del diniego, ma valutano automaticamente tutti gli elementi a disposizione ed esprimono un risultato (*scoring*) di affidabilità maggiore o minore di chi chiede credito. Talvolta l'esito dell'inserimento nella banca-dati di tutti i parametri finanziari, patrimoniali e reddituali del richiedente consiste semplicemente in una approvazione o mancata approvazione della pratica, senza che i dipendenti stessi dell'intermediario sappiano le specifiche ragioni che hanno condotto i sistemi informatici a negare il finanziamento. In altre parole la finanziaria, pur volendo, in alcuni casi non è in grado di motivare adeguatamente al cliente rifiutato le ragioni del diniego, in quanto non fa altro che riferire gli esiti di un più o meno sofisticato sistema informatizzato che effettua automaticamente tutte le valutazioni del caso.

In altri casi i risultati "automatici" (di maggiore o minore *scoring*) conseguenti alla consultazione della banca-dati sono solo uno degli elementi che conducono l'intermediario ad assumere la relativa decisione: laddove, ad esempio, l'affidabilità del richiedente il finanziamento sia vicina alla linea di confine fra concedere o non concedere il prestito, la decisione finale può dipendere da altri fattori in cui la valutazione umana (e non più di un sistema informatizzato) gioca un ruolo fondamentale. In ipotesi del genere è certamente più facile dare una motivazione specifica alle ragioni del rifiuto.

Della questione dell'obbligo di motivazione del diniego del credito si è occupato l'ABF, nella composizione di Collegio di coordinamento, chiamato a comporre un conflitto di orientamenti sussistente fra i vari collegi territoriali (11). Il Collegio di coordinamento afferma che esiste un obbligo di motivare il rifiuto di finanziamento, anche se le indicazioni che devono essere fornite al (potenziale,

(11) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione n. 6182 del 29 novembre 2013, in [www.arbitro-](http://www.arbitro-bancariofinanziario.it)

[bancariofinanziario.it](http://www.bancariofinanziario.it).

e ormai rifiutato) cliente non devono essere necessariamente specifiche, ma possono essere anche generiche. Per giungere a questa conclusione l'ABF, in assenza di chiare disposizioni normative sul punto, pone l'accento in particolare sul principio di correttezza che deve connotare il rapporto fra le parti del contratto bancario (principio che l'art. 127 TUB qualifica appunto come "regola generale"). Allo stato attuale, alla luce di questa interpretazione giurisprudenziale, si deve pertanto ritenere che il cliente bancario abbia un diritto alla motivazione del rifiuto. Va peraltro sottolineato che, non essendo stati posti precisi limiti da parte della decisione del Collegio di coordinamento alle caratteristiche della motivazione, gli intermediari paiono rimanere liberi di adottare formule piuttosto generiche che non sempre sono realmente in grado di soddisfare le specifiche esigenze informative del cliente rifiutato.

Il contenuto caratteristico del contratto di concessione di carta *revolving*

Il contratto di concessione di carta di credito *revolving* deve disciplinare in modo analitico i diversi costi che sorgono e possono sorgere per effetto della conclusione del contratto. I costi che sorgono automaticamente sono quelli conseguenza immediata della conclusione del contratto: si pensi, ove prevista, alla quota annuale per la carta di credito. I costi che possono sorgere sono quelli dipendenti dall'effettivo utilizzo della carta: gli interessi sono dovuti solo se il titolare si indebita e si calcolano sulla somma effettivamente utilizzata per il periodo di riferimento. Per quanto riguarda l'addebito di una quota annuale, nella prassi si riscontrano contratti con caratteristiche molto diverse (alcuni la prevedono, altri no; in certi casi è particolarmente elevata, in altri è irrisoria). Talvolta le carte di credito *revolving* non implicano un costo annuale fisso quale controprestazione per la mera concessione della carta. Sotto questo profilo le *revolving* si distinguono dalle carte di credito *charge*, dove è piuttosto usuale la previsione di una quota annuale, anche se bisogna rilevare che detta quota non rappresenta la fonte principale di guadagno dei soggetti emittenti le carte. Nelle carte di credito a saldo il soggetto emittente la carta guadagna soprattutto con la commissione che impone agli esercenti presso i quali la carta viene usata. Nelle carte *revolving*, poi, gli oneri per il titolare sono molto più sostanziosi ma sono di genere diverso, consistendo prevalentemente negli interessi. Essendo le principali

fonti di guadagno per l'intermediario diverse dalla quota annuale, si comprende per quale ragione talvolta non venga richiesta una quota annuale per la concessione della carta *revolving* (oppure si tratti di un importo basso). D'altra parte bisogna riflettere sul fatto che la concessione di una carta senza quota annuale rappresenta uno strumento di *marketing* per gli intermediari, che riescono a collocare le carte facendo leva sull'assenza di costi "fissi".

Laddove sia prevista una quota per la concessione della carta *revolving*, il contratto deve prevedere il suo ammontare e i tempi di pagamento (normalmente, appunto, con scadenza annuale). In alcuni casi la quota annuale va pagata all'inizio del rapporto e, successivamente, all'inizio di ogni nuovo anno del rapporto; in altri casi, tuttavia, il pagamento è dovuto alla fine dell'anno (questa opzione è scelta da alcuni intermediari perché facilita il collocamento del prodotto non imponendo costi immediati a chi riceve la carta). Inoltre il contratto dovrebbe disciplinare la sorte della quota annuale nel caso d'interruzione anticipata del rapporto. In queste ipotesi, l'addebito – se già effettuato all'inizio del periodo annuale – va restituito al finanziato per il periodo non goduto.

Continuando a passare in esame il contenuto tipico del contratto di concessione di carta di credito *revolving*, elemento essenziale del contratto è la previsione dell'importo massimo d'indebitamento. I contratti più evoluti prevedono peraltro la possibilità che detto importo massimo possa variare in pendenza di rapporto, nel senso che il finanziato può chiedere al finanziatore di rivedere verso l'alto la soglia d'indebitamento.

Il contratto di carta di credito *revolving* deve altresì disciplinare le rate da corrispondersi a restituzione del capitale e pagamento degli interessi. Si dovrà pertanto prevedere l'ammontare delle singole rate, importo normalmente legato all'ammontare della somma massima finanziabile. Nei casi in cui il contratto preveda una possibile variazione dell'importo massimo finanziabile, muta in modo corrispondente l'importo della rata. Inoltre va disciplinata nel contratto la scadenza di pagamento delle rate (generalmente l'onere è mensile). L'importo della rata è deciso dal finanziato, nei limiti concessi dal finanziatore. Il problema, dal punto di vista del finanziatore, è – ovviamente – quello che il debitore non abbia alle scadenze le risorse sufficienti a coprire il debito. Per tutelarsi contro questa evenienza, generalmente si trova nei contratti una clausola che consente al finanziatore di riscuotere sul conto corrente gli importi relativi a eventuali precedenti

rate di finanziamento che risultino non pagate. In questo caso sono altresì dovuti interessi di mora, oltre a costi e spese sostenute per l'attività di recupero del credito.

Con riferimento alla sua durata, il contratto di concessione di carta di credito *revolving* è tipicamente a tempo indeterminato. Dal punto di vista commerciale, ciò rappresenta un indubbio vantaggio per la società finanziatrice, la quale lega a sé il debitore per un periodo di tempo indeterminato. Il carattere "*revolving*" del finanziamento, e cioè la possibilità per il debitore di ripristinare la linea di credito, è caratteristico delle forme di credito destinate a durare a tempo indeterminato. Con riguardo alla estinzione del rapporto contrattuale, per porre fine al medesimo, una delle due parti dovrà recedere nel rispetto del termine di preavviso stabilito dal contratto. Il recesso può essere esercitato dal finanziatore oppure dal titolare della carta, ma è il primo caso quello più problematico nella prassi.

In caso di recesso del finanziatore, si prevede di norma nei contratti che il finanziatore debba concedere un termine di preavviso (generalmente intorno ai 60 giorni), che decorre dalla comunicazione al titolare della carta. In pendenza del termine di preavviso il rapporto contrattuale continua regolarmente, con l'effetto che il titolare può usare la carta. Bisogna tuttavia distinguere fra recesso "ordinario" (con osservanza di termine di preavviso) e recesso "straordinario" (senza osservanza di termine di preavviso). Frequentemente i contratti prevedono che il finanziatore possa recedere dal contratto senza preavviso, purché in presenza di un giustificato motivo. Si tratta di clausole attuative dell'art. 33 comma 3 cod. cons.: secondo questa disposizione, se il contratto ha a oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Una volta esercitato il recesso e decorso il termine, il contratto cessa di produrre ogni effetto. Gli obblighi già assunti durante la pendenza del contratto devono però essere soddisfatti dal titolare della carta. Tuttavia il finanziatore non può addebitare ulteriori somme al finanziato per il periodo successivo a quello in cui il contratto si è definitivamente

estinto: principio statuito dall'ABF in una recente decisione (12).

La consegna materiale della carta

La società finanziaria non può consegnare la carta di credito senza il consenso del potenziale cliente, in assenza di un precedente contratto che ne legittimi l'uso. Bisogna accennare a questa evenienza in quanto la prassi mostra che, in alcune occasioni, le società finanziarie inviano carte di credito a domicilio, senza che prima sia stato stipulato un apposito contratto. Detta prassi è illegittima in quanto l'art. 8 comma 1 lett. b d.lgs. n. 11/2010 prevede che i prestatori di servizi di pagamento hanno l'obbligo di astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti. Detta disposizione non prevede la sanzione per il caso d'inosservanza della norma. Appare tuttavia ragionevole assumere che, in fattispecie come quella descritta, nessun onere possa essere preteso dal soggetto finanziato, in quanto il comportamento del finanziatore si pone in contrasto con la legge. A ciò si aggiunga che, se una carta di credito *revolving* viene unilateralmente inviata al domicilio del potenziale cliente, manca la previa conclusione di un contratto bancario. Siccome, tuttavia, l'art. 117 TUB esige la forma scritta del contratto a pena di validità (13), non può dirsi validamente concluso un contratto per effetto della mera spedizione della carta. La società finanziaria non può pertanto pretendere oneri sulla base di un contratto non esistente.

L'art. 117 comma 1 TUB, del resto, esige non solo la forma scritta del contratto bancario, ma anche che un esemplare venga consegnato al cliente. Ne consegue che è onere dell'intermediario fornire la prova di avere consegnato un esemplare alla propria controparte. In questo contesto l'ABF ha affrontato il caso di un soggetto cui era stata inviata a domicilio una carta *revolving* (14). A fronte della contestazione del soggetto finanziato di non avere mai stipulato il relativo contratto, l'ABF ha ritenuto che l'onere della prova della conclusione del contratto facesse capo all'intermediario e, siccome tale prova non riuscì, il contratto venne considerato nullo, con impossibilità per la finanziaria di addebitare alcunché e obbligo di restituzione di quanto già addebitato.

(12) Si tratta di Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 3365 del 20 giugno 2013, in www.arbitro-bancariofinanziario.it.

(13) Per un'analisi critica di alcuni recenti problemi posti dal formalismo negoziale in materia di contratti bancari cfr. S. Pa-

gliantini, *L'incerto procedere del formalismo di protezione tra usi e abusi*, in *Contr. impr.*, 2013, 299 ss.

(14) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 1624 del 27 marzo 2013, in www.arbitro-bancariofinanziario.it.

Al momento della conclusione del contratto (o, comunque, nelle immediatezze temporali della sua conclusione) deve essere consegnata materialmente al titolare la carta di credito. In assenza di tale consegna, il soggetto finanziato è impossibilitato a usufruire del credito e non gli possono pertanto essere addebitati oneri per un servizio di cui non può disporre. Il Tribunale di Bologna si è occupato del caso di una società finanziaria la quale, dopo aver concluso il contratto di finanziamento, non aveva consegnato la carta di credito *revolving* al suo titolare, iniziando peraltro ad addebitargli determinate somme (come se il finanziamento fosse stato effettivamente erogato) (15). Secondo l'autorità giudiziaria bolognese era onere della finanziaria documentare l'avvenuta consegna della carta; non essendo tuttavia riuscita detta prova, il decreto ingiuntivo emesso in favore della società venne revocato.

L'obbligazione del debitore di pagare gli interessi e gli interessi di mora

Giova premettere che nei contratti relativi alle carte *revolving* il costo del credito è in generale particolarmente elevato, anche in considerazione del fatto che il credito concesso dal finanziatore non è normalmente assistito da particolari garanzie (16). A fronte di un credito non garantito, il creditore esige oneri più elevati, in quanto deve accollarsi il rischio dell'insolvenza (parziale o totale) del debitore, avendo come unica garanzia quella generica consistente nel patrimonio del debitore (*ex art. 2740 c.c.*), senza potersi rifare su ulteriori beni o patrimoni. Si hanno oneri più elevati rispetto ad altri prodotti bancari in quanto il complessivo corrispettivo della banca deve in realtà comprendere anche importi che svolgono una funzione di assicurazione contro il rischio che il debitore non sia in grado di onorare il proprio debito.

La remunerazione principale per il soggetto emittente la carta *revolving* è data dal pagamento degli

interessi che vengono previsti come corrispettivo per l'indebitamento che il finanziato assume. Sul punto non sussistono per le carte *revolving* elementi particolari che le differenziano da altre forme di finanziamento. Secondo la regola generale dell'art. 1284 comma 3 c.c. gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. L'intermediario deve pertanto assicurarsi che il testo contrattuale preveda una clausola sul saggio d'interesse.

Per il resto, il fatto che il finanziato debba corrispondere degli interessi determina i problemi tipici che sono connessi al pagamento di interessi, fra cui il possibile anatocismo. Al riguardo si consideri che il periodo storico nel quale gli addebiti anatocistici sono stati considerati dalla giurisprudenza come illegittimi è quello fino al 30 giugno 2000, periodo prima del quale le carte *revolving* non erano diffuse sul mercato. A far tempo dal 1° luglio 2000, testo normativo di riferimento è la delibera CICR 9 febbraio 2000 (17), la quale – nel disciplinare analiticamente le condizioni alle quali possono essere addebitati interessi anatocistici – prevede regole apposite per i pagamenti rateali (18). L'art. 3 comma 1 di detta delibera stabilisce in particolare che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. L'ABF, nel dare applicazione a questa disposizione, ha affrontato un caso in cui mancava una specifica pattuizione contrattuale sull'anatocismo e in cui gli interessi venivano capitalizzati mensilmente (19). Conseguentemente ha condannato l'intermediario a riformulare i conteggi

(15) Trib. Bologna, sez. dist. Imola, 22 novembre 2011, in www.federconsumatoribologna.it.

(16) A titolo di esempio, risulta da una delle ultime rilevazioni disponibili sui tassi di interesse effettivi globali medi che i tassi medi applicati al credito *revolving* sono in assoluto quelli più elevati applicati sul mercato. Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, decreto 19 dicembre 2013, in www.dt.tesoro.it. Più precisamente da questo decreto che rende pubblici i tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura rilevati nel periodo 1° luglio - 30 settembre 2013, il tasso medio più elevato (16,99%) risulta essere quello per il credito *revolving* fino a 5.000 euro.

(17) Delibera CICR 9 febbraio 2000, *Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria*, in www.mef.gov.it.

(18) La materia dell'anatocismo, per la sua rilevanza economica e sensibilità per il sistema bancario, è stata oggetto di numerose modificazioni legislative nel corso degli anni. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (art. 1 comma 629 l. n. 147/2013) ha provveduto a modificare l'art. 120 TUB. La nuova versione dell'art. 120 comma 2 TUB prevede che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

(19) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 2544 del 10 maggio 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

di estinzione del rapporto, eliminando ogni addebito anatocistico sugli interessi di mora.

Le principali problematiche giuridiche poste dalle carte *revolving* emergono quando il debitore ritarda nel pagamento delle rate. In questo caso il testo contrattuale concluso fra le parti prevede nella quasi totalità dei casi il pagamento di interessi di mora, che si vanno ad aggiungere agli interessi corrispettivi. A seconda di come siano strutturati i contratti, gli interessi di mora possono essere previsti in due forme principali: o come un differenziale rispetto all'interesse corrispettivo (clausola del tipo: gli interessi di mora ammontano all'interesse corrispettivo con l'aggiunta del 2%) oppure in termini assoluti (clausola del tipo: gli interessi di mora ammontano al 15%). La prima fattispecie è quella più diffusa nella prassi, anche perché consente di adattarsi in modo flessibile agli sviluppi del mercato.

Il contratto di concessione di carta di credito *revolving* deve stabilire, oltre all'ammontare, da quando iniziano a decorrere gli interessi di mora. Tipicamente tale decorso si ha con la scadenza del termine entro il quale doveva essere pagata la rata. Il contratto deve altresì prevedere che gli interessi di mora si applicano solo sulle rate scadute (e non sull'intero capitale). Detta affermazione potrebbe apparire una banalità, ma secondo le rilevazioni della Banca d'Italia esistono sul mercato dei contratti che, in caso di ritardo nell'adempimento da parte dei finanziati, prevedono che gli interessi di mora si applichino su tutto il debito residuo (20).

La possibile usura connessa all'uso di carte di credito *revolving*

Il cumulo degli interessi e degli altri oneri previsti per la concessione e l'uso delle carte di credito *revolving* può portare a superare il tasso-soglia usura. La questione, come è noto, è particolarmente attuale. Si sono difatti moltiplicate, soprattutto negli ultimi due-tre anni, le sentenze della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo le quali, ai fini dell'accertamento *ex post* del superamento del tasso-soglia usura si deve tenere conto di tutti gli oneri derivanti dal contratto, nessuno escluso. Del resto, nell'ottica del giudice (che applica la legge, prima dei regolamenti), una soluzione diversa sa-

rebbe difficilmente praticabile, considerato che la norma penale sul punto è univoca: "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (così, letteralmente, l'art. 644 comma 5 c.p.).

Negli ultimi anni alcune decisioni giurisprudenziali, trascurando il dettato regolamentare e valorizzando il testo legislativo, hanno affermato sussistere usura. In questo contesto, e volendo limitarsi a un riferimento di legittimità, particolarmente nota è la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, la quale ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (21). Peraltro la Corte di Cassazione, nella sentenza del 2013, non ha stabilito espressamente quali siano le conseguenze del fatto che gli interessi complessivi (corrispettivi più moratori) superino il tasso-soglia usura.

La questione di quali voci debbano essere prese in considerazione al fine dell'accertamento del superamento del tasso-soglia usura è controversa e sconta un disallineamento fra la posizione della Banca d'Italia e quella del giudice civile (e penale) (22). La Banca d'Italia difatti, nelle rilevazioni trimestrali dei tassi medi, non tiene conto di alcune voci (fra cui gli interessi moratori). Con particolare riferimento agli interessi moratori tale esclusione viene giustificata con il fatto che il tasso medio deve riflettere, appunto, la "media" delle condizioni di finanziamento (condizione fisiologica) e non può tenere conto dei debitori in ritardo cui vengono applicati gli interessi di mora (situazione patologica). Non inserendo gli interessi di mora nella rilevazione dei tassi medi (operazione effettuata *ex ante* dalla Banca d'Italia), i tassi medi risultano più bassi e, per l'effetto, risulta più basso il tasso-soglia usura (23). Il problema è che il giudice civile (e quello penale) applicano la legge, trascurando le Istruzioni della Banca d'Italia quando queste sono in contrasto con la legge. Ne consegue che, nelle valutazioni che i giudici conducono (ne-

(20) Banca d'Italia, *Credito revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatori*, 20 aprile 2010, in www.bancaditalia.it, 1.

(21) Cass., 9 gennaio 2013, n. 350.

(22) Le regole che gli intermediari devono seguire nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi sono fissate in Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi*

ai sensi della legge sull'usura, agosto 2009, in www.bancaditalia.it.

(23) Secondo le indagini condotte dalla Banca d'Italia, gli interessi di mora che vengono applicati mediamente sul mercato bancario italiano sono di circa il 2,1% più alti degli interessi corrispettivi.

cessariamente *ex post*), si riscontra talvolta il superamento del tasso-soglia usura.

Con specifico riferimento all'usura derivante dall'utilizzo di carte di credito *revolving*, il Giudice di pace di Salerno ha recentemente accertato che il tasso effettivo globale superava la soglia del tasso usurario (24). Dando peso al dato testuale della legge, secondo cui il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, ne fa derivare la nullità delle relative clausole. In applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., l'autorità giudiziaria salernitana decide che tutti gli interessi debbano essere restituiti al finanziato.

Anche l'ABF si è occupato del possibile superamento del tasso-soglia usura nel contesto delle carte di credito *revolving*. In un caso deciso dal Collegio di Napoli è stato accertato il superamento in alcuni trimestri del tasso-soglia usura (25). La conseguenza che ne deriva è l'obbligo di ricalcolo (e poi di restituzione) degli oneri che sono stati pagati dal debitore oltre tale soglia. L'ABF contesta anche all'intermediario il fatto che i sistemi computerizzati non si sono bloccati automaticamente e hanno consentito addebiti oltre il limite massimo consentito dalla legge. Degna di menzione è anche una precedente decisione dell'ABF che si è occupata delle spese di prelievo di contanti, previste contrattualmente in connessione con l'utilizzo di una carta di credito *revolving* (26). Secondo il ricorrente, il computo di tali spese nel calcolo del costo complessivo del credito produceva l'effetto di superare il tasso-soglia usura. Il problema è stato superato dall'ABF dando peso alle Istruzioni di Banca d'Italia per le quali di dette spese non si deve tenere conto nella rilevazione dei tassi medi. Prevedono difatti le Istruzioni che sono esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale, fra le altre voci, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi (Istruzioni, C4-c). In altre parole l'ABF ha applicato le Istruzioni della Banca d'Italia, trascurando il disposto della legge penale. La medesima fattispecie affrontata dall'ABF che dovesse giungere all'attenzione di un giudice civile potrebbe però essere risolta diversamente, laddove l'autorità giudiziaria – applicando la legge – trascurasse le Istruzioni.

Carte *revolving* e segnalazioni nei sistemi d'informazioni creditizie

Le carte di credito *revolving* determinano talvolta la segnalazione del loro utilizzatore nei sistemi d'informazioni creditizie (SIC). I sistemi d'informazioni creditizie sono delle banche-dati nelle quali vengono fatte confluire le più importanti informazioni relative alla situazione finanziaria di chi intrattiene rapporti con il mondo bancario. Esse consentono, da un lato, di conoscere l'esposizione debitoria dei clienti e, da un altro lato, di conoscere i nominativi dei soggetti che non risultano in regola con il pagamento di capitale e interessi. Così come avviene per tutti gli altri contratti di finanziamento, anche gli oneri scaturenti dalle carte *revolving* possono rimanere insoluti, con conseguenti segnalazioni nei diversi SIC. Al riguardo il contenzioso si lascia ricondurre a due tipologie: la cancellazione delle segnalazioni avvenute in assenza dei presupposti e il risarcimento del danno conseguente alle segnalazioni illegittime.

Prima di effettuare una segnalazione nei SIC, la legge prevede la necessità di un preavviso. Precisamente l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia stabilisce che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi d'informazioni creditizie (27). Il Codice specifica che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le finalità del preavviso sono sostanzialmente due: in primo luogo si tratta di sollecitare il cliente a provvedere a effettuare il pagamento dovuto, seppure con ritardo; in secondo luogo, il preavviso serve a far comprendere al cliente la gravità delle conseguenze che derivano da una segnalazione nei SIC. La giurisprudenza dell'ABF, anche in tema di carte di credito *revolving*, mostra che la disposizione che prescrive il preavviso è disattesa non raramente dagli intermediari.

Alcune volte il cliente bancario contesta addirittura l'esistenza stessa di un preavviso che sia stato inviato dall'intermediario e sia giunto al cliente. Il problema allora si sposta sul lato della prova e se-

(24) Giudice di pace Salerno, 30 gennaio 2012, in www.lmlab.it.

(25) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 1796 del 3 aprile 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

(26) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 3446 del 24 ottobre 2012, in www.arbitrobancariofi-

[nanziario.it](http://www.nanziario.it).

(27) Garante per la protezione dei dati personali, *Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*, 16 novembre 2004, in www.garanteprivacy.it.

condo la giurisprudenza dell'ABF l'onere dell'invio del preavviso e della ricezione da parte del cliente è in capo all'intermediario.

Più in generale può rilevarsi che, nell'attività dell'ABF, la questione della ripartizione dell'onere della prova è di centrale rilevanza. Detto organismo difatti assume le proprie decisioni sulla base della documentazione che viene prodotta dalle parti e non ha la possibilità di assumere separati e ulteriori mezzi di prova; non è dunque possibile né sentire testimoni né disporre una consulenza tecnica. È evidente che, in assenza di approfondimenti istruttori, talvolta gli elementi di cui dispone il collegio per la decisione sono carenti. Poiché gli eventuali dubbi non possono essere rimossi disponendo l'assunzione di mezzi di prova, il collegio è obbligato a prendere una decisione sulla base degli atti. Il collegio è pertanto in alcuni casi costretto a decidere applicando le regole sull'onere della prova: se il soggetto che è onerato della prova, non la rende, la sua domanda non può essere accolta.

Terreno fertile per l'applicazione di questo orientamento giurisprudenziale sono state proprio le segnalazioni nei SIC, e specificamente la questione dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione del preavviso: se la banca sostiene di avere inviato il preavviso, mentre il cliente nega di averlo ricevuto, l'ABF – non potendo disporre approfondimenti di carattere istruttorio – è costretto a decidere applicando le regole sull'onere della prova. Al riguardo è intervenuto il Collegio di coordinamento stabilendo che l'intermediario deve provare sia l'invio sia la ricezione del preavviso (28). Il preavviso altro non è che una dichiarazione unilaterale, che si caratterizza per essere recettizia: ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati; inoltre, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. La prova di invio e ricezione fa però carico all'intermediario e, se non viene soddisfatta, il preavviso si considera come non dato e dunque improduttivo di effetti. L'ABF ha recentemente affrontato il caso di un preavviso che era stato inviato, secondo le allegazioni dell'intermediario, per posta ordinaria (29). Nella fattispe-

cie concreta non è tuttavia emerso alcun dato confermativo della avvenuta spedizione (e dunque anche della avvenuta ricezione) del preavviso che potesse far ritenere adempiuto l'obbligo d'informativa preventiva, non potendosi prestare fede alle sole asserzioni della banca resistente. La segnalazione nei SIC viene dunque reputata illegittima e la resistente deve procurarne la cancellazione.

Dalla giurisprudenza dell'ABF emerge altresì che l'intermediario deve inviare al cliente una missiva dal contenuto specifico (e non generico), tale da consentire al cliente di valutare la situazione (30). Se il preavviso, per le caratteristiche con cui si presenta, non adempie alla sua funzione di sollecitazione del cliente al pagamento e d'informazione sulle conseguenze che ne derivano, non può essere considerato un effettivo preavviso, con la conseguenza che la segnalazione si reputa illegittima.

In assenza di preavviso, la "sanzione" prevista dall'ordinamento consiste nell'ordinare la cancellazione che è avvenuta in assenza di uno dei suoi presupposti procedurali. Se, tuttavia, la segnalazione in SIC è stata illegittima, il problema ulteriore è quello del risarcimento degli eventuali danni, in particolare di quelli non patrimoniali. Con riguardo a questi ultimi, l'ABF ha sviluppato una giurisprudenza piuttosto favorevole ai clienti bancari, considerando il danno non patrimoniale come una conseguenza pressoché automatica della illegittima segnalazione. Difatti la segnalazione consiste in un inserimento nelle banche-dati di elementi negativi sul segnalato, idonei a ledere la sua reputazione nei confronti dell'intero sistema finanziario che lo qualifica come cattivo pagatore. Non sempre tuttavia il soggetto illegittimamente segnalato è un buon pagatore. Alcune volte, infatti, la segnalazione è illegittima (ad esempio per la mancanza di preavviso), ma il segnalato non ha diritto di ottenere i danni non patrimoniali in quanto era effettivamente moroso. Sul punto è intervenuto il Collegio di coordinamento dell'ABF stabilendo che non può essere invocata la lesione della reputazione di buon pagatore quando in atti non esistono elementi idonei a convincere che il cliente bancario sia tale (31). Se il titolare di una carta di credito *revolving* è in abituale ritardo nei pagamenti dovuti, non può vantare una reputazione di buon pagatore danneggiata dall'illegittima segnalazione nei SIC.

(28) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione n. 3089 del 24 settembre 2012, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

(29) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 3815 del 17 luglio 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

(30) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 4437 del 20 agosto 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

(31) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione n. 3089 del 24 settembre 2012, in www.arbitrobancariofinanziario.it.